

NUOVO CONTRATTO DI LAVORO PER METALMECCANICI  
E FIORI

L'associazione Metalmeccanici porta a conoscenza delle ditte associate il testo dell'accordo sottoscritto in data 26 corr. con la locale sez. FIORI.

Addì 26 Marzo 1947, in sede a, tra l'Associazione Industriale Metalmeccanici, rappresentata dal suo presidente Ing. Domenico Creminini e la Sezione di Modena della FIORI rappresentata dal suo segretario signor Mario Barozzi; ravviata l'opportunità di risolvere il problema dell'avviamento pratico professionale dei giovani dai 14 ai 18 anni, all'industria metalmeccanica sentito il parere favorevole dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Modena, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le ditte industriali metalmeccaniche che sono autorizzate a far tempo tempo dalla data del presente accordo, ad assumere i giovani dai 14 ai 18 anni, in qualità di apprendisti, corrispondendo loro la paga base risultante dalla tabella salariale degli apprendisti, seguendo la sorte della stessa agli effetti, sia degli scatti semestrali e sia di eventuali maggiorazioni o diminuzioni. Resta esclusa la indennità di contingenza ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo fissata o che potesse in avvenire essere fissata.

Le assunzioni dovranno essere fatte esclusivamente tramite l'Ufficio di collocamento al quale dovranno essere fatte numeriche, sentita la Commissione Interna.

2) Oltre alla paga base, come sopra precisato, le ditte corrisponderanno ai ragazzi assunti in forza dal presente accordo un premio speciale di L.2 (due) per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

3) L'assunzione di tali giovani si intende fatta in via del tutto provvisoria per la durata massima di mesi 3 durante i quali sarà sempre in facoltà della ditta assuntrice licenziarli, sentito il parere della Commissione Interna, in derogando ogni eventuale contraria disposizione, qualora rilevasse nei medesimi la mancanza di attitudine o di attaccamento alle mansioni loro affidate senza peraltro che da tale licenziamento possa derivarne alla ditta stessa alcun obbligo né onere.

4) Trascorso il periodo di tre mesi i giovani che non riceveranno dalla ditta alcuna comunicazione contraria, si intenderanno regolarmente assunti e la data di assunzione, sarà quella di inizio di apprendistato.

5) La retribuzione precisata così come ai punti 1 e 2) del presente accordo dovrà essere corrisposta agli apprendisti per un periodo di mesi 12 a contare del giorno di assunzione dei singoli.

6) dopo tale periodo i giovani interessati passeranno a godere integralmente del trattamento economico stabilito per gli apprendisti dell'industria meccanica e cesserà la corresponsione del premio speciale di L.2 (due) orarie.

7) Avvenuta la conferma dell'apprendista dopo il periodo di prova di tre mesi, le eventuali liquidazioni di ratei di ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento ecc. maturati durante i 12 mesi sopraddetti, verranno effettuate tenendo conto della sola paga base percepita dagli interessati all'atto delle liquidazioni stesse, maggiorate unicamente a tali effetti, del premio speciale di L.2 orarie.

... delle retribuz  
... apprendisti ed assoggetteranno a  
... assistenziale, previdenziale, assicurativo, solo de  
detto importo ( con l'osservanza naturalmente degli eventuali massimali).  
Ciò in base agli accordi intervenuti in materia analoga con gli istituz  
ti assicurativi, assistenziali e previdenziali, interessati.

9) Essendo intendimento delle parti contraenti di facilitare, con il  
presente accordo, l'aumento di mano d'opera qualificata e specializzata,  
si conviene che i giovani assunti dovranno essere di massima affiatati  
a personale qualificato e specializzato e non adibiti ad altre mansioni  
che possono loro impedire di acquisire con rapidità la qualifica di mest  
stiere, favorendo tutti quegli spostamenti interni che possono facilitar  
re loro la conoscenza del lavoro.

10) Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua stipulas  
zione.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

